



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 15 OTTOBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

CIRCOLARE N. 11 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio – Titolo I – Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

CIRCOLARE N. 12 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio – Titolo II – Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA

Si trascrive di seguito, per opportuna informazione, la nota trasmessa in data 10 ottobre 2015, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria indirizzata ai Dirigenti Scolastici della Regione avente per oggetto: Collaborazione Scuola/FIGC



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio I

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della Regione CALABRIA

Oggetto: Richiesta collaborazione scuola /FIGC-

Il Presidente del Comitato Regionale Calabria della FIGC segnala le difficoltà di alcuni giovani studenti di partecipare ai “ campionati di calcio di diverse categorie”, compresi quelli del settore giovanile in quanto gli impegni sportivi coinciderebbero, a volte, con alcune attività scolastiche. Fermo restando la priorità e la preminenza della frequenza, da parte degli studenti, di tutte le attività inserite nel POF, che costituiscono parte integrante e comprensiva del curriculum formativo, non può non essere segnalata alle SS.LL. l'utilità che i giovani siano facilitati, su richiesta delle famiglie, nell'effettuazione di attività extracurricolari, previste dalla stessa normativa sull'autonomia scolastica, che costituiscono anche occasione possibile di attribuzione di credito formativo da parte delle scuole. Sulla scorta di queste considerazioni si invitano le SS.LL. a voler collaborare con il Comitato Regionale Calabria della FIGC.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouché

CORSI PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Il prossimo 20 gennaio 2016 – salvo proroghe – entrerà in vigore il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (così detto Decreto Balduzzi), che prevede – tra l'altro – all'art. 1 "... l'impiego, da parte delle Società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". Poiché il citato Decreto precisa, inoltre, che **"la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti**, è necessario che per ciascuna Società venga addestrato un sufficiente numero di persone. A tale riguardo, tutte le Società sono invitate a sensibilizzare sull'argomento i propri collaboratori e ad individuare tra gli stessi i soggetti che per disponibilità, presenza, attitudine, ecc. appaiono i più idonei a partecipare ai corsi di formazione.

I Corsi, che si svolgeranno in un'unica giornata presso i locali del Comitato Regionale Calabria e/o delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, avranno la durata di 4-5 ore ed un costo tra i 60,00 e gli 80,00 euro a persona, in relazione al numero degli iscritti. L'importo dovrà essere versato, preferibilmente, con bonifico bancario a favore di FIGC/LND – Comitato Regionale Calabria, codice IBAN IT 37 J 033 5901 6001 0000 0019 451. Si potrà anche corrispondere l'importo con assegno circolare/bancario o in contanti. Indispensabile, naturalmente, essere a posto con il pagamento prima dell'inizio del corso, pena l'esclusione dallo stesso.

Per il personale formato con i Corsi di cui sopra, è prevista l'attività di retraining ogni due anni.

Si allega al presente Comunicato il modulo di adesione che dovrà essere inviato, con cortese urgenza, debitamente compilato e sottoscritto, al Comitato Regionale Calabria a mezzo fax al numero 0961-752795 o con e.mail all'indirizzo segreteria@crclabdia.it o con posta ordinaria indirizzata a Comitato Regionale Calabria FIGC/LND, via Contessa Clemenza 1 – 88100 Catanzaro.

Con successive comunicazioni saranno indicate le date e le località di svolgimento dei corsi, il programma dettagliato delle lezioni, ecc.

SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 DELLE N.O.I.F.

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l'istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, visto il parere favorevole della società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 14.10.2015, delibera lo svincolo del calciatore:

2471665	MELCHIONNA	ANTONIO	29.10.2004	società ASD BERNARDINO CORDOVA
----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------------

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all'espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice:	A.S.D. FILADELFIA	di	Filadelfia	VV
Società interessata:	GENOA CRICKET AND F.C. SPA			
Data del raduno:	21 ottobre 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo Comunale Filadelfia			
Responsabile organizzativo:	Bartucca Domenico			
Responsabile Tecnico:	Mazzeo Ggregorio			
Medico sociale presente:	Pilieci Salvatore			

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. BOCA JONIO KR – Gir. B

Si informa che a seguito della sopraggiunta indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione, la società A.S.D. BOCA JONIO KR, disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "F. Le Rose" di Papanice/Crotone, sito in Viale Calabria.

Modifiche al programma gare

Gara REAL KROTON = ISOLA CAPO RIZZUTO SSD del 10.10.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata a venerdì 9 ottobre 2015, ore 15.00.

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S. D. BOCA JONIO KR – Gir. B

Si informa che a seguito della nuova disponibilità di campo, pubblicata nel presente C.U., la società A.S.D. BOCA JONIO KR, disputerà le sotto elencate, sul campo comunale "F. Le Rose" di Papanice/Crotone, sito in Viale Calabria, tranne una gara.

Si riporta di seguito il programma gare:

<i>venerdì</i>	16.10.2015	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	TREBISACCE
<i>sabato</i>	31.10.2015	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	ROSSANO SPORT
<i>sabato</i>	14.11.2015	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	SILA REGIA
<i>sabato</i>	28.11.2015	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	ELISIR
<i>Venerdì</i>	11.12.2015	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	BIGSPORT CROTONE (Campo Crotone Loc Tufolo/Sett.B)
<i>sabato</i>	09.01.2016	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
<i>sabato</i>	23.01.2016	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	REAL KROTON
<i>sabato</i>	06.02.2016	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	ACLI SPORTING CLUB
<i>sabato</i>	20.02.2016	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	ISOLA CAPO RIZZUTO SSD
<i>sabato</i>	12.03.2016	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	SPORTING CLUB CORIGLIANO
<i>Venerdì</i>	01.04.2016	(ore 15.00)	BOCA JONIO KR	CALCIO SANGIOVANNESE

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S. REAL KROTON – Gir. B

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S. REAL KROTON, disputerà le proprie gare interne nella giornata di venerdì, alle ore 15.00, tranne tre gare.

Si riporta di seguito il programma gare:

<i>venerdì</i>	23.10.2015	(ore 15.00)	REAL KROTON	BOCA JONIO
<i>venerdì</i>	06.11.2015	(ore 15.00)	REAL KROTON	BIGSPORT CROTONE
<i>venerdì</i>	20.11.2015	(ore 15.00)	REAL KROTON	CARIATI
<i>venerdì</i>	04.12.2015	(ore 15.00)	REAL KROTON	TREBISACCE
<i>SABATO</i>	19.12.2015	(ore 15.00)	REAL KROTON	ACLI SPORTING CLUB
<i>DOMENICA</i>	03.01.2016	(ore 15.00)	REAL KROTON	REAL SILA REGIA
<i>venerdì</i>	15.01.2016	(ore 15.00)	REAL KROTON	ELISIR
<i>venerdì</i>	29.01.2016	(ore 15.00)	REAL KROTON	SPORTING CLUB CORIGLIANO
<i>venerdì</i>	12.02.2016	(ore 15.00)	REAL KROTON	CALCIO SANGIOVANNESE
<i>venerdì</i>	26.02.2016	(ore 15.00)	REAL KROTON	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
<i>SABATO</i>	19.03.2016	(ore 15.00)	REAL KROTON	ROSSANO SPORT

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' VIGOR LAMEZIA SRL – Gir. C

Si informa che, giusta comunicazione, la società VIGOR LAMEZIA SRL, disputerà le proprie gare interne nella giornata di venerdì, alle ore 15.00, come di seguito specificato:

venerdì	16.10.2015	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	FILADELFIA
venerdì	13.11.2015	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	ACADEMY LAMEZIA
venerdì	27.11.2015	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	CITTA AMANTEA 1927
venerdì	11.12.2015	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI
venerdì	15.01.2016	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	PROMOSPORT AMANTEA
venerdì	29.01.2016	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	PIANO LAGO MANGONE
venerdì	12.02.2016	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	VIBONESE CALCIO
venerdì	26.02.2016	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	POPILBIANCO
venerdì	11.03.2016	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	BOYS MARINATE
venerdì	01.04.2016	(ore 15.00)	VIGOR LAMEZIA SRL	SAVUTO CALCIO

Gara REGGINA CALCIO = REGGIOMEDITERRANEA del 17.10.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 16 ottobre 2015, ore 15.00.

Gara REAL MONTEPAONE = C.S.P.R. 94 del 31.10.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 30 ottobre 2015, ore 15.00.

Recuperi**Recupero gare****OLYMPIC ACRI = S.S. RENDE****CALCIO SANGIOVANNESE = BIGSPORT CROTONE****JUVENTINA SIDERNO = VIGOR CATANZARO**

Il recupero delle gare a margine, rinviate per avversità atmosferiche, viene fissato per mercoledì 28 ottobre 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ACADEMY CROTONE – Gir. C

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. ACADEMY CROTONE, disputerà le proprie gare interne sul campo Sporting "Antico Borgo" di Crotone, sito in Loc. Santa Chiarella - bivio per Papanice.

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. MIRABELLA – Gir. D

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. MIRABELLA disputerà le proprie gare interne sul campo comunale di Ravagnase di Reggio Calabria, sito in Via Ravagnese.

Modifiche al programma gare

MODIFICA ORARIO ALCUNE GARE SOCIETA' A.S.D. SPORTIME – Gir. A

Si informa che, onde evitare concomitanza con incontri di categoria superiore, giusta comunicazione, la società A.S.D. SPORTIME disputerà le proprie gare interne di domenica, alcune alle ore 10.30 ed altre alle ore 15.00.

Si riporta di seguito il nuovo programma gare:

domenica	18.10.2015	(ore 10.30)	SPORTIME	ROSSANO SPORT
domenica	01.11.2015	(ore 10.30)	SPORTIME	F. SCICCHITANO M.CESARINI
domenica	15.11.2015	(ore 10.30)	SPORTIME	CARIATI
domenica	29.11.2015	(ore 15.00)	SPORTIME	ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI
domenica	20.12.2015	(ore 10.30)	SPORTIME	MIRTO CROSIA
domenica	24.01.2016	(ore 15.00)	SPORTIME	TAVERNA
domenica	07.02.2016	(ore 15.00)	SPORTIME	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
domenica	21.02.2016	(ore 15.00)	SPORTIME	PRO COSENZA
domenica	06.03.2016	(ore 15.00)	SPORTIME	SPORTING CLUB CORIGLIANO
domenica	03.04.2016	(ore 15.00)	SPORTIME	ACADEMY CASTROVILLARI
domenica	17.04.2016	(ore 15.00)	SPORTIME	REAL COSENZA

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. OLYMPICTORRE – Gir. B

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. OLYMPICTORRE disputerà le proprie gare interne di domenica alle ore 10.00, come di seguito specificato:

domenica	01.11.2015	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	MARCA
domenica	15.11.2015	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	DIGESSE PRAIA
domenica	29.11.2015	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	DE GIORGIO
domenica	13.12.2015	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	PAOLANA
domenica	10.01.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	CITTA AMANTEA 1927
domenica	17.01.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	SC ALESSANDRO ROSINA
domenica	07.02.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	E. COSCARELLO CASTROLIBERO
domenica	21.02.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	PROMOSPORT
domenica	06.03.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	ACADEMY LAMEZIA
domenica	20.03.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	POPILBIANCO
domenica	10.04.2016	(ore 10.00)	OLYMPICTORRE	VIGOR LAMEZIA

Gara ACADEMY CROTONE = CATANZARO CALCIO 2011 SRL del 18.10.2015 (ore 10.30)

La gara a margine, a seguito della disponibilità di campo pubblicata nel presente C.U., si disputerà sul campo Sporting "Antico Borgo" di Crotone, sito in Loc. Santa Chiarella - bivio per Papanice.

Gara MIRABELLA = VILLESE CALCIO del 25.10.2015 (ore 10.30)

La gara a margine, vista la disponibilità di campo della società A.S.D. MIRABELLA, pubblicata nel presente C.U. si disputerà sul campo comunale di Ravagnase di Reggio Calabria, sito in Via Ravagnese.

Recuperi

Recupero gara E. COSCARELLO CASTROLIBERO = SC ALESSANDRO ROSINA

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 28 ottobre 2015, ore 15.00.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- A. ANDREOLI	5 - 0		CALCIO SANGIOVANNESE	- BIGSPORT CROTONE	Rinv.	F
OLYMPIC ACRI	- S.S. RENDE	Rinv.	F	CARIATI	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 2	
PAOLANA	- ACADEMY CASTROVILLARI	1 - 1		(1) FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- BOCA JUNIO KR	2 - 0	
POLISPORTIVA ACQUAPPESA	- SC ALESSANDRO ROSINA	1 - 5		(1) REAL KROTON	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 4	
PRO COSENZA	- REAL COSENZA	0 - 3		ROSSANO SPORT	- SILA REGIA	1 - 4	
TAVERNA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	0 - 1		TREBISACCE	- ELISIR	3 - 0	
(1) - disputata il 09/10/2015				(1) - disputata il 09/10/2015			

GIRONE C - 2 Giornata - A				GIRONE D - 2 Giornata - A			
BOYS MARINATE	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 1		(1) AUDAX	- KENNEDY J.F.	1 - 3	
(1) FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- POPILBIANCO	2 - 2		(1) BOVALINESE	- LOCRI 1909	3 - 1	
PIANO LAGO MANGONE	- FILADELFIA	1 - 2		C.S.P.R. 94	- VIRTUS SOVERATO	3 - 2	
PROMOSPORT	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 0		(1) ESPERANZA CATANZARO	- REAL MONTEPAONE	2 - 3	
PROMOSPORT AMANTEA	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	1 - 4		JUVENTINA SIDERNO	- VIGOR CATANZARO	Rinv.-	F
SAVUTO CALCIO	- ACADEMY LAMEZIA	0 - 4		(1) ROCCELLA	- DAVOLI ACADEMY	5 - 0	
(1) - disputata il 09/10/2015				(1) - disputata il 09/10/2015			

GIRONE E - 2 Giornata - A			
(1) BOCALE CALCIO 1983	- REGGIOMEDITERRANEA	3 - 1	
BORGIO GRECANICO 2015	- ROSARNO NUCERA ROSSI	1 - 2	
(1) CALCIO GALLICO CATONA	- REGGIO 2000	0 - 0	
(1) NUOVA GIOIESE	- PALMESE A.S.D.	4 - 0	
(1) REGGIO CALABRIA	- A.S.P.I. PADRE MONTI	2 - 2	
VILLESE CALCIO	- REGGINA CALCIO S.P.A.	3 - 3	
(1) - disputata il 09/10/2015			

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- CARIATI	1 - 2		ACADEMY LAMEZIA	- POPILBIANCO	0 - 0	
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 5		DIGIESS PRAIA	- PAOLANA	4 - 1	
REAL COSENZA	- MIRTO CROSIA	4 - 0		E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- SC ALESSANDRO ROSINA	N.D.	F
ROSSANO SPORT	- ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	1 - 6		MARCA	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 0	
S.S. RENDE	- ACADEMY CASTROVILLARI	2 - 0		OLYMPIC TORRE	- CALCIO LAMEZIA	0 - 4	
TAVERNA	- SPORTIME	5 - 0		PROMOSPORT	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	1 - 5	

GIRONE C - 2 Giornata - A				GIRONE D - 2 Giornata - A			
BOCA JUNIO KR	- ACADEMY CROTONE	3 - 3		CALCIO GALLICO CATONA	- VALANIDI CALCIO GIOVANILE	2 - 1	
CATANZARO CALCIO 2011 SRL	- DAVOLI ACADEMY	5 - 1		GIOIOSA JONICA A.S.D.	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	1 - 5	
CATANZARO LIDO 2004	- ESPERANZA CATANZARO	1 - 1		JUVENTINA SIDERNO	- VILLESE CALCIO	3 - 1	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- VIRTUS SOVERATO	3 - 2		MIRABELLA	- REGGINA CALCIO S.P.A.	3 - 1	
KENNEDY J.F.	- VIGOR CATANZARO	0 - 0		REGGIO CALABRIA	- AUDAX BOVALINESE	6 - 2	
POLISPORTIVA D.CUTRO	- C.S.P.R. 94	3 - 5		VIBONESE CALCIO S.R.L.	- AUDAX LOCRI	4 - 0	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 14.10.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 10/10/2015 CALCIO SANGIOVANNESE - BIGSPORT CROTONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la nota dalle quale risulta che la gara è stata rinviata causa avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 10/10/2015 JUVENTINA SIDERNO - VIGOR CATANZARO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la nota dalle quale risulta che la gara è stata rinviata causa avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 10/10/2015 OLYMPIC ACRI - S.S. RENDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la nota dalle quale risulta che la gara è stata rinviata causa avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2015

SURACI GREGORIO (BOCALE CALCIO 1983)

per proteste durante la gara e ritardo nell'abbandonare la panchina a seguito del provvedimento di allontanamento da parte dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2015

MANAGO VALERIO (PALMESE A.S.D.)

per proteste durante la gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARBIERI CHRISTIAN (DAVOLI ACADEMY)

STOCCO LEONARDO

(ESPERANZA CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CLAUSI GIUSEPPE (BOCA JUNIO KR)

CALABRESE ANTONINO

(REGGIOMEDITERRANEA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2015**

NUCERA ANTONIO (ROSARNO NUCERA ROSSI)
per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisione arbitrale.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 28/10/2015**

NUCERA FRANCESCO (ROSARNO NUCERA ROSSI)
per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisione arbitrale.

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2015

CORNACI ANTONIO (BORGO GRECANICO 2015)
per entrata abusiva in campo durante la gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MALACRINO ANTONIO SALVATO (BORGO GRECANICO 2015)
SCHIARITI MAXIME (BOYS MARINATE)
PROVENZANO GIUSEPPE (PIANO LAGO MANGONE)
AREMARE GIUSEPPE (ROSARNO NUCERA ROSSI)

RUSSO FILIPPO (BOYS MARINATE)
VALIA GIUSEPPE (FILADELFA)
MONTELEONE GIACOMO (PROMOSPORT)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

GARE SOSPENSE O NON DISPUTATE

Gara del 11/10/2015 E. COSCARELLO CASTROLIBERO - SC ALESSANDRO ROSINA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 S.S. RENDE

per inadeguata sistemazione campo di gioco e spogliatoio arbitrale

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2015

TORTORELLA DAVIDE (MIRABELLA)

per proteste durante la gara

MANGANO FRANCESCO (REGGINA CALCIO S.P.A.)

per proteste durante la gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FASANELLA GIANLUCA (ACADEMY CASTROVILLARI)

VESCIO FRANCESCO (PROMOSPORT)

MICIELI MICHAELGIUSEPPE (S.S. RENDE)

OMBRES MANUEL

(CITTA AMANTEA 1927)

NERI ALESSIO PAOLO

(REGGINA CALCIO S.P.A.)

CIAMBRONE DANNIEL

(VIGOR CATANZARO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANGONE PASQUALE (CARIATI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

SANTORO PASQUALE (CARIATI)

per comportamento offensivo verso l'arbitro a fine gara.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/10/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2015

Oggetto:Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio- Titolo I- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 - S.O. n. 55 - del 7 ottobre 2015, il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio.

Il decreto prevede, al **Titolo I**, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario ed, al Titolo II, la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.

Si riportano, di seguito, le principali modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale – Titolo I (artt. da 1 a 14); con una successiva Circolare saranno illustrate le norme che revisionano il sistema sanzionatorio amministrativo – Titolo II -.

1 - Modifiche al sistema sanzionatorio penale recato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

L'art. 1 del D.Lgs. n. 158/2015 reca modifiche all'art. 1 del decreto n. 74/2000. Non si considera evasa l'imposta teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti o utilizzabili.

L'art. 2 –*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* – elimina la parola "annuali" all'art. 2 del decreto n. 74/2000, stabilendo, così, che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

La precedente formulazione faceva riferimento alle sole dichiarazioni annuali. La nuova disposizione si applica a **tutte** le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte in argomento.

L'art. 3- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - sostituisce integralmente l'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000; il nuovo art.3 prevede la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** per chiunque, fuori dei casi previsti dal precedente art. 2, al fine di evadere le imposte, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 % dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, a 30.000 euro.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sino registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 4- Dichiarazione infedele – modifica l'art. 4 del decreto n. 74/2000 considerando infedele la dichiarazione quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento alla singola imposta, a **150.000 euro** (in precedenza la soglia era di 50.000 euro); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a **3 milioni di euro** (in precedenza la soglia era di 2 milioni di euro).

Inoltre, con l'introduzione del comma 1-bis e 1-ter all'art. 4 del decreto n. 74/2000 viene stabilito che non si tiene conto della non corretta classificazione della competenza, dell'inerenza e della deducibilità di elementi attivi o passivi reali (comma 1-bis) e che, fuori dei casi previsti dal comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter)

Resta confermato che l'**infedele dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni**.

L'art. 5 del decreto n. 158/2015 – omessa dichiarazione – modifica il comma 1 dell'art. 5 del decreto n. 74/2000, in materia di sanzioni per l'omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IVA prevedendo la reclusione da **un anno e sei mesi a 4 anni** (in precedenza da un anno a tre anni) quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro (in precedenza la soglia di punibilità era fissata a 30.000 euro).

E' stata, poi, introdotta, con il comma 1-bis, la sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta (in precedenza non prevista); la pena va **da un anno a sei mesi a 4 anni** quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

L'art. 6 del decreto n. 158/2015- *occultamento o distruzione di documenti contabili* – modificando l'art. 10 del decreto n. 74/2000, stabilisce pene più severe per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La reclusione, prima prevista da sei mesi a cinque anni, è, ora, **da un anno e sei mesi a sei anni**.

L'art. 7 del decreto - *omesso versamento di ritenute certificate* - modifica l'art. 10-bis del decreto n. 74/2000 aumentando la soglia di punibilità da 50.000 a 150.000 euro per chi non versa le ritenute dovute sulla base della dichiarazione di sostituto d'imposta o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Resta invariata la pena della reclusione **da sei mesi a due anni**.

Il successivo **art. 8** del decreto – *omesso versamento dell'IVA* - sostituisce l'art. 10-ter del decreto n. 74/2000 con un altro art. 10-ter che innalza la soglia di punibilità da 50.000 a 250.000 euro di IVA non versata per ciascun periodo d'imposta. Resta invariata la pena prima prevista **da sei mesi a due anni**.

L'art. 9 del decreto – *indebita compensazione* -sostituisce l'art. 10-quater del decreto n. 74/2000. Il nuovo art. 10-quater stabilisce che è punito con la reclusione **da sei mesi a due anni** chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione **crediti non spettanti** per un importo superiore a 50.000 euro, mentre per chiunque non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore a 50.000 euro, è prevista la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni**.

L'art. 10 del decreto – *confisca* – inserisce al decreto n. 74/2000, un nuovo articolo 12-bis che stabilisce che nei casi di condanna o patteggiamento per un delitto tributario, è sempre ordinata **la confisca dei beni** che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile. La confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a restituire all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Il successivo **art. 11** del decreto – *cause di estinzione del reato. Pagamento del debito tributario* - sostituisce integralmente l'art. 13 del decreto n. 74/2000, prevedendo cause di non punibilità in caso di pagamento del debito tributario. In particolare: se il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, viene estinto integralmente prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche attraverso istituti deflattivi, come il ravvedimento operoso, il reato non è punibile; se, in caso di dichiarazione infedele o omessa, la regolarizzazione è avvenuta prima della scadenza della dichiarazione



dell'anno successivo ed il ravvedimento è stato eseguito prima dell'avvio di accessi e verifiche, i reati non sono punibili; se, il debito tributario, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, è in fase di estinzione mediante rateizzazione, verrà dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo con sospensione.

L'art. 12 del decreto – *circostanze del reato* - introduce al decreto n. 74/2000 l'art. 13-bis, concernente "*Circostanze del reato*" che stabilisce la riduzione alla metà della pena, rispetto alla precedente riduzione di un terzo, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono stati estinti mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito di delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento. Le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale,

Infine, con l'art. 13 del decreto n. 158/2015 – *custodia giudiziale* - viene inserito al decreto n. 74/2000, l'art. 18-bis che prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziaria agli uffici fiscali che ne facciano richiesta, i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi ai delitti tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie.

Le disposizioni del Titolo I del decreto n. 158 del 24 settembre 2015 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 12 – 2015

Oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio - Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario –

Con la precedente Circolare n. 11-2015 sono state illustrate le norme di cui al D.Lgs. n.158 del 24 settembre 2015 pubblicato nella G.U. n. 233 – S.O. n. 55 – del 7 ottobre 2015, recanti, al Titolo I, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

Con la presente Circolare si illustrano, invece, le principali norme recanti, al **TITOLO II, la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (artt. da 15 a 32)**.

Va preliminarmente fatto presente che **le disposizioni del Titolo II entrano in vigore soltanto dal 1° gennaio 2017**. Tuttavia, non può sottacersi la possibilità di applicabilità del principio del *favor rei* che, per le sanzioni amministrative, è **previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997**. Dette norme hanno introdotto nel sistema sanzionatorio non penale un principio di giustizia sostanziale per il quale le disposizioni più favorevoli al contribuente devono trovare applicazione anche per le violazioni commesse in passato, salvo che le stesse non siano definitive. E' da ritenere, pertanto, che in presenza di accertamenti per violazioni sanzionate con la precedente normativa, il contribuente abbia tutto l'interesse a tenere viva la contestazione almeno fino al 2017 per chiedere al giudice l'applicazione retroattiva della norma e della sanzione più favorevole, in applicazione del principio del *favor rei*.

L'art. 15 del decreto n. 158/2015 apporta notevoli modifiche, delle quali si riportano, di seguito, le più significative, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi, IVA e di riscossione.

Il comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015 prevede con la **lett. a) la sostituzione dell'art. 1** del decreto 471/1997 – *violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP*-. Il nuovo art. 1 conferma, **al comma 1**, che, nei casi di omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa, in caso di imposte dovute, si applica nella misura dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte medesime, con un minimo di 250 euro. Se, invece, non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.

Dal 2017, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione di quella dell'anno successivo ma prima dell'avvio di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro. E' confermato che le sanzioni applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Il **comma 2** del nuovo art. 1 stabilisce che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Il successivo **comma 3**, del nuovo art. 1, stabilisce che la sanzione di cui al precedente comma 2 è aumentata della metà (dal 135 al 270%) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Il successivo **comma 4**, invece, anch'esso nuovo, riduce, fuori dai casi di cui al precedente comma 2, la sanzione di cui al medesimo comma 2 di un terzo (dal 30 al 60%) quando l'imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati e comunque non superiori a 30.000 euro. La stessa riduzione si applica quando, sempre fuori dai casi di cui al comma 2, l'infedeltà è conseguenza di un errore nell'imputazione temporale (competenza) di elementi positivi o negativi di reddito purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'erario la sanzione è pari ad euro 250.

Con il **comma 5** è precisato che per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni.

Il **comma 7** del nuovo art. 1 stabilisce che se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono raddoppiate.

Il nuovo **comma 8** stabilisce che le sanzioni sono aumentate di un terzo se le violazioni previste nei precedenti commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero.

La successiva **lett. b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto n. 158/2015** reca le seguenti **modifiche all'art. 2 del decreto n. 471/1997 - violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta** –

- 1) al **comma 1 dell'art. 2 del decreto n. 471**, mentre viene confermata la sanzione amministrativa in caso di omessa dichiarazione (120 al 240%) con un minimo fissato in euro 250, è previsto, come per la dichiarazione dei redditi, che se la dichiarazione omessa è presentata dal **sostituto** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione dal 60 al 120% con un minimo di 200 euro;
- 2) al **comma 2 dell'art. 2** del decreto n. 471/1997 è prevista la riduzione della sanzione dal 90 al 180% (in precedenza dal 100 al 200%), con un minimo di euro 250, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato;
- 3) dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto n. 471/1997, sono inseriti i **commi 2-bis e 2-ter**. Il comma 2-bis prevede che la sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente. Il **comma 2 - ter** stabilisce che la sanzione è, invece, ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi e, comunque, inferiore ad euro 30.000.
- 4) al **comma 3 dell'art. 2** del decreto n. 471/1977 le sanzioni ivi previste in caso di ritenute non dichiarate ma versate, sono fissate da 250 a 2.000 euro ed è stata aggiunta la norma che prevede che in caso di dichiarazione omessa e successivamente prodotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, è applicata la sanzione da 150 a 500 euro.

Con le **lett. e), f) e g)** del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5, 6 e 7 del decreto n. 471/97, concernenti sanzioni in materia di IVA. Le modifiche adeguano sostanzialmente le sanzioni in materia di IVA a quelle previste in materia di imposte sui redditi di cui alle precedenti **lett. a) e b)**.

In particolare con la **lett. f)** del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015, sono state apportate modifiche riguardanti l'art. 6 del decreto n. 471/97. E' stato rivisto l'assetto sanzionatorio in materia di *reverse charge*. In caso di omessa applicazione dell'inversione contabile in presenza di operazioni soggette a tale regime, la sanzione va da 500 a 20.000 euro, fermo restando che se l'operazione non è transitata in contabilità, il cessionario o committente è sanzionato con un importo che va dal 5 al 10% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro. La sanzione fissa si applica soltanto, però, quando l'IVA non assolta sarebbe stata detraibile. In caso contrario resta la sanzione proporzionale commisurata all'imposta che il destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre. Se l'IVA è stata assolta irregolarmente dal fornitore, applicando il regime ordinario, al cessionario/committente si applica la sanzione da 250 a 10.000 euro ma questi non deve assolvere l'imposta e può detrarre quella addebitata nella fattura ricevuta. Del pari, se trattasi di operazioni che ricadono nel regime ordinario ma per le quali è stato applicato il regime del *reverse charge* con assolvimento del tributo da parte del cessionario/committente, che mantiene il diritto alla detrazione, ad essere punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro è il cedente/prestatore.

Resta comunque fermo che se le violazioni dipendono da intenti evasivi o fraudolenti, vengono applicate le sanzioni – dal 5 al 10% – proporzionali all'imposta.

Con la **lett. h)** sono state sostanzialmente confermate le sanzioni-rapportandole in euro – recate dall'art. 8 del decreto n. 471/97 in materia di disposizioni comuni alle imposte sui redditi e all'IVA e, analogamente.

Con la successiva **lett. i) del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015**, si è intervenuti in materia di sanzioni per violazioni agli obblighi relativi alla contabilità di cui art. 9 del decreto n. 471/97, nel quale è stato, però, sostituito il comma 5 che prevede che in mancanza di sottoscrizione della dichiarazione delle società ed enti sottoposti al controllo contabile da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro.

Anche con le successive **lett. i), m), e n)** sono state sostanzialmente confermate le sanzioni-rapportandole in euro – recate dagli artt. 10, 11 e 12 del decreto n. 471/97.

La **lett. o) del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015**, ha sostituito integralmente l'art. 13 del decreto n. 471/97, concernente, in materia di riscossione, *ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione*. Il nuovo art. 13 stabilisce che chi non esegue, in tutto in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Qualora venga utilizzato un credito inesistente è applicata la sanzione dal 100 al 200% nella misura dei crediti stessi e non può essere applicata la definizione agevolata. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

L'art. 16, comma 1, del decreto n. 158/2015 reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente sanzioni amministrative per le violazioni tributarie. Si riportano le più significative.

Con la **lett.c)** del comma 1 dell'art. 16 del decreto n. 158/2015, viene apportata un'importante modifica all'art. 7 del decreto n. 472/1997 – recante *criteri di determinazione della sanzione* - che riconosce agli uffici il potere di ridurre la sanzione irrogabile fino alla metà del minimo edittale in presenza di una manifesta sproporzione tra l'entità del tributo contestato e la sanzione irrogate. In particolare, nel comma 4 dell'art. 7 in argomento, che riconosceva detto potere solo al ricorrere di "circostanze eccezionali", viene **eliminato il riferimento alla eccezionalità** consentendo una più oculata graduazione delle sanzioni in sede applicativa. Inoltre, viene introdotto all'art. 7 del decreto n. 472/1997, il **comma 4-bis** che stabilisce che in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà

Con le **lett. d), e) , f) e g)** del comma dell'art. 16 del decreto n. 158/2015, sono state apportate modifiche agli artt. 11 -*Responsabili per la sanzione amministrativa* – , 12 -*Concorso di violazioni e continuazione* – , 13 -*Ravvedimento* – e 14 -*Cessione di azienda*- In particolare, con la **lett. e)** è stato modificato il comma 8 dell'art. 12 del decreto n. 472/97, stabilendo che il principio agevolativo del cumulo giuridico delle sanzioni verrà applicato separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta e non solo in caso di accertamento con adesione ma anche per la mediazione e la conciliazione giudiziale.

Con gli **artt. 17 e 18 del decreto n. 158/2015**, sono state apportate modifiche in materia di imposte di registro e relative sanzioni. In particolare, le sanzioni attualmente in vigore verranno dimezzate, con un minimo di 200 euro, se la registrazione verrà effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

L'art. 19 ha soppresso la sanzione impropria della perdita dei benefici della legge n. 398/91 prevista per le associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui si verifichi inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti. Trattasi di un riconoscimento della validità delle giuste e ricorrenti proteste avanzate dalla FIGC e dalla LND nei confronti dell'amministrazione finanziaria per l'ingiusta applicazione di una doppia sanzione, peraltro pesantissima, cui erano soggette le associazioni sportive dilettantistiche che operano pagamenti *cash* in violazione della normativa recata dal comma 5 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Con Il successivo **art. 21- Violazioni in materia di certificazione unica** – del decreto n. 158/2015, sono introdotte attenuanti alle sanzioni oggi esistenti (100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata salvo che la trasmissione non avvenga entro cinque giorni). Viene, ora, stabilito che la sanzione massima applicabile a ciascun sostituto d'imposta viene limitata a 50.000 euro e che se la certificazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine per l'invio della stessa, la sanzione è ridotta a 1/3 (€ 33,33 per ciascun modello) con un massimo di 20.000 euro. Le stesse riduzioni si applicano in caso di violazione degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fini assistenziali (**art. 22**) e in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria (**art. 23**).

L'art. 24 del decreto n. 158/2015, prevede la riduzione ad un nono del minimo in caso di visto infedele da parte del CAF con correzione spontanea entro il 10 novembre.

Il successivo art. 25 – *Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento* – stabilisce una diversa modalità di scomputo delle perdite a seconda che si tratti di perdite relative al periodo d'imposta in rettifica o di perdite pregresse. Nel primo caso è l'Agenzia delle entrate a computare in diminuzione del maggior imponibile accertato fino a concorrenza del loro importo. Nel secondo caso è prevista una facoltà di scomputo delle perdite pregresse sempre che il contribuente abbia presentato apposita istanza entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60 giorni.

Gli artt. 27, 28, 29 e 30 recano modifiche in materia di imposte ipotecarie e catastali, di imposta sulle successioni, di imposta di bollo e di imposta sugli intrattenimenti.

Infine, con l'art. 31 del decreto n.158/2015, è stato sostituito il comma 7 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, istitutivo dell'IVA. Il nuovo comma 7 stabilisce che se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.